PARERE MOTIVATO

N. 278 IN DATA 7 NOVEMBRE 2024

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n. 26 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle (Ve)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO che

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;

- che la Commissione VAS si è riunita in data 7 novembre 2024 come da nota di convocazione del 5 novembre 2024 protocollo regionale n. 564738;

ESAMINATE le note pec trasmesse dal Comune di Caorle (Ve) e acquisite al protocollo regionale al n. 335995 del 09.07.2024 e al n. 483010 del 19.09.2024, con cui ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n. 26 al Piano degli Interventi del Comune;

RILEVATO che, a seguito della richiesta prot n.471949 del 12.09.2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 483010 del 19.09.2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot n. 471916 del 12.09.2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Veritas spa
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive
- Direzione Turismo

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia acquisito al prot. reg. n.416643 del 16.09.2024
- ULSS N. 4 acquisito al prot. reg. n. 506282 del 03.10.2024
- Bonifica veneto orientale acquisito al prot. reg. n. 515225 del 08.10.2024
- Città Metropolitana di Venezia acquisito al prot. reg. n. 528417 del 14.10.2024
- Direzione Turismo prot. reg. n. 534078 del 14.10.2024
- VERITAS SPA acquisito al prot. reg. n. 555278 del 29.10.2024
- VERITAS SPA acquisito al prot. reg. n. 557069 del 30.10.2024

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di* Incidenza *Ambientale n.* 327/2024*",* pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

CONSIDERATO che la presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la Variante n. 26 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle (VE) adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.06.2024. La Variante, di cui trattasi, recepisce una proposta di Accordo di Pianificazione presentato in data 22.12.2022 relativa all'immobile "Ex Garuda", ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui alla procedura ad evidenza pubblica avviata con l'avviso del 22.03.2017 per raccogliere proposte di Accordi Pubblico/Privato finalizzate alla realizzazione di quanto espresso dal Documento programmatico del Sindaco. L'Accordo riguarda un'area degradata di circa 7.270 mq (Foglio n. 40 Mappale n. 1038), già destinata ad aree private per attrezzature di interesse comune, localizzata a Porto Santa Margherita, tra via dei Loredan, Viale Lepanto e Corso Venezia. Per tale ambito si prevede la riqualificazione mediante la realizzazione di un complesso ad uso residenziale, con una quota minima del 10% destinata a residenza stabile a prezzi calmierati mediante idonea convenzione con il Comune. L'area in oggetto è da anni in stato di abbandono e di degrado. L'immobile, oggi fatiscente, originariamente ad uso commerciale, ospitava un bar/ristorante ed altre attività secondarie. Il fabbricato esistente, disposto su due livelli fuori terra e con una porzione di interrato, ha una volumetria complessiva di circa 3.631 mc. Nella zona perimetrale all'interno dell'area di proprietà privata vi sono diverse aree a parcheggio, anch'esse degradate e inutilizzabili.

RILEVATO che la Variante n. 26 al PI comporta un limitato aumento del carico insediativo a seguito di circa 3.900 mq di Superficie Utile, corrispondenti a 15.600 mc e circa 156 abitanti teorici aggiuntivi. Essendo localizzata entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, la Variante non comporta consumo di suolo. Attualmente l'area, classificata come area privata per attrezzature di interesse comune, è occupata da una struttura dismessa da oltre vent'anni. La Variante consiste nella riclassificazione in ZTO B3 dell'area in cui si applica la disciplina di zona relativamente all'altezza massima (11,00 ml), alla distanza minima tra fabbricati (10,00 ml), alla distanza dai confini (5,00 ml), mentre la distanza minima dalle strade è fissata in 5,00 ml e la Superficie Utile massima è fissata in 3.900 mq.

A corredo della modifica cartografica è stata operata una integrazione all'art. 13 delle NTO del PI, aggiungendo un ultimo comma a recepimento dei contenuti dell'Accordo di Pianificazione dove si prescrive che almeno il 10% della Superficie Utile dovrà essere destinato alla vendita a prezzo calmierato, mediante convenzione stipulata contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire Edilizio. Il carico insediativo della Variante n. 26 non incide significativamente sulle dotazioni territoriali degli standard urbanistici. Infatti, se alle carature urbanistiche indicate nel dimensionamento del PAT e afferenti al PI vigente si aggiungono gli abitanti teorici della presente Variante la superficie a standard passa da 53,64 a 53,57 mq/abitante di standard previsto (oltre una volta e mezza il minimo di legge).

PRESO ATTO che la ditta proponente richiede la possibilità di realizzare una volumetria a destinazione residenziale. Il Planivolumetrico di progetto, puramente indicativo ed esemplificativo, prevede di dislocare la volumetria su tre corpi distinti disposti parallelamente alle direttrici stradali che delimitano il lotto, per un totale di circa 70 unità abitative. Il "progetto" prevede la realizzazione di almeno un posto auto per ogni unità residenziale, localizzando i parcheggi a raso nelle zone perimetrali dell'ambito. A protezione dei parcheggi pertinenziali si ipotizza la realizzazione di pensiline con copertura in pannelli fotovoltaici. La scelta preliminare di distribuire la volumetria su tre piani fuori terra riduce il consumo di suolo rispetto ad una soluzione su due livelli. In tal modo si dispone di maggiore spazio per i parcheggi pertinenziali e per l'area della piscina scoperta che assolve alla balneazione in loco. Il "progetto" prevede altresì di mantenere il più possibile le alberature esistenti, elementi identificativi del paesaggio urbano. L'intervento consentirà il recupero di un paesaggio urbano degradato da molti anni. La scelta di sviluppare gli edifici su tre piani rappresenta una soluzione a basso impatto paesaggistico rispetto al contesto contermine.

DATO ATTO che con la riqualificazione dell'ambito "Ex Garuda" il proponente intende coniugare la valorizzazione dell'area con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale.
I vantaggi per la collettività sono plurimi: oltre all'immediato beneficio derivante dalla riqualificazione di un'area degradata da parecchi anni e al riconoscimento del beneficio pubblico, il proponente propone di destinare il 10% della Superficie Utile richiesta (3.900 mq) alla vendita a prezzo calmierato ai residenti del Comune di Caorle, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene alla corresponsione del contributo straordinario ad assolvimento del beneficio pubblico, si propone la monetizzazione dell'importo e la corresponsione in forma rateizzata secondo le modalità indicate nello schema di Accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata riportata un'analisi dello stato attuale, ricostruito sulla base dei dati disponibili, per le diverse componenti ambientali e socio-economiche di interesse per la valutazione degli impatti potenzialmente derivanti dalle modifiche introdotte con la Variante n. 26 al PI di Caorle, in recepimento della proposta di Accordo di Pianificazione descritta. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le fonti da cui sono stati attinti i dati sono: ARPAV, Regione Veneto, ISTAT, Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

RILEVATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare l'esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento al fine di stabilire il livello di coerenza della Variante con il quadro della Pianificazione e programmazione sovraordinata.
In particolare sono stati analizzati:
- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC)
- Il Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM - ex PTCP)
- Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

- Il Piano di Gestione delle Acque (PGA)
- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Il Rete Natura 2000
- Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI)
- Il Piano di Zonizzazione Acustica
- Il Piano Particolareggiato dell'Arenile
- Il Piano Regolatore delle Acque
- Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)

EVIDENZIATO che da quanto emerge nell'analisi degli effetti potenziali e dalla valutazione presenti in uno specifico paragrafo del Rapporto Ambientale Preliminare, l'ambito di Variante si inserisce nel tessuto insediativo già strutturato di Porto Santa Margherita. Dal punto di vista della pianificazione vigente non si rilevano condizioni ostative e/o di non coerenza rispetto all'Ambito medesimo. La riclassificazione da ZTO Fb – Aree per attrezzature di interesse comune in ZTO B3 non compromette l'assetto locale, ma anzi consente una operazione di riqualificazione di un'area altrimenti degradata, come del resto lo è già da parecchio tempo. I potenziali effetti negativi sull'ambiente circostante potranno eventualmente verificarsi in due momenti distinti: il primo relativo alla fase di realizzazione dei nuovi edifici (vera e propria fase di cantiere), mentre il secondo a interventi ultimati, con la fruizione residenziale.

Per quanto riguarda l'atmosfera e il clima è bene che le attività di cantiere vengano condotte attuando gli accorgimenti del caso atti a minimizzare la dispersione di polveri di inerti. In fase di post operam trattandosi di nuova area residenziale, le principali fonti di emissione sono correlate ai consumi domestici. Non essendo disponibile un livello progettuale definito e di dettaglio, raccomanda di: applicare le migliori tecniche costruttive; prevedere impianti tecnologici in grado di garantire una elevata efficienza in termini di consumi energetici per limitare le emissioni in atmosfera; prevedere l'inserimento di aree verdi e di fasce verdi di mitigazione. Si potranno prevedere inoltre impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da posizionarsi sui tetti degli edifici e/o nei parcheggi.

Per quanto riguarda l'Ambiente idrico dovrà essere prodotto uno specifico Studio di Compatibilità Idraulica che dimostri il sistema di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell'invarianza idraulica del sistema. Durante le operazioni di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a limitare l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti nel suolo e nell'ambiente idrico sotterraneo. In particolare, gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica e avvertire le Autorità competenti in materia nell'eventualità di sversamenti accidentali. In fase di post operam il sistema di smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell'area.

Per quanto riguarda il Suolo e il sottosuolo gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche indagini geologiche e geotecniche e rispettare quanto indicato dalla normativa di riferimento (D.P.R. 120/2017). Durante le operazioni di cantiere dovranno altresì essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a limitare l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti nel suolo e nell'ambiente idrico sotterraneo. In particolare, gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica e avvertire le Autorità competenti in materia nell'eventualità di sversamenti accidentali. Lo stesso dicasi durante le eventuali operazioni di scavo in caso di rinvenimento nel sito di materiali non riconducibili alle normali matrici del sottosuolo, caso in cui dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia. L'area esistente viene rigenerata con tipologie residenziali senza quindi consumare impermeabilizzando ulteriori superfici di suolo. Raccomanda di prevedere

adeguate soluzioni per limitare l'impermeabilizzazione delle superfici (utilizzando pavimentazione parzialmente coprente, aumentando le aree verdi, eccetera). Ai sensi della LR 14/2017 e ss.mm.ii. non risulta consumo di suolo. Per quanto riguarda la biodiversità non si individuano particolari situazioni di criticità, considerato il contesto urbano. Difatti, l'attuale area si presenta antropizzata. Per questo la presenza di specie faunistiche presso l'ambito in questione è assai ridotta. Si ritiene opportuno mantenere i filari di pino domestico esistenti attorno all'Ambito di Variante lungo tutto il suo perimetro, fatta salva la necessità di rimozione di determinati esemplari per questioni di stabilità. Per le specie più prettamente antropofile, le pressioni antropiche potenzialmente conseguenti l'intervento edilizio saranno modeste, del tutto analoghe a quelle che si verificano attualmente; la presenza di aree verdi urbane nel tessuto urbano rappresentano dei siti di ricovero e/o di stazionamento durante la fase di cantiere. Spazi verdi di pertinenza dovranno essere sistemati con essenze autoctone e ascrivibili alla flora tipica del contesto fitogeografico. Per quanto riguarda il paesaggio allo stato attuale non sono disponibili ulteriori dettagli relativi a progetti edilizi per la nuova Zona B3 riclassificata se non il Planivolumetrico a carattere indicativo mostrato nel RAP; indubbiamente, la rigenerazione degli esistenti non utilizzati in favore della residenzialità rappresenta un elemento migliorativo della qualità paesaggistica. Assodato che la modifica interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'intervento in sé dovrà ottenere l'Autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda l'ambiente antropico le modifiche concorrono a operare la rigenerazione di un'area altrimenti degradata, grazie alla riclassificazione dell'area in favore della destinazione residenziale, consentendo l'inserimento di 156 abitanti teorici aggiuntivi. Gli impatti potenzialmente generabili durante le attività di cantiere in generale non determinano criticità ambientali significative, stante la natura temporanea dei lavori e la localizzazione circoscritta degli stessi. Per mitigare gli effetti che si possono verificare, si ribadisce l'attuazione dei suggerimenti e delle raccomandazioni già espresse per le altre componenti ambientali analizzate in precedenza, in particolar modo per ciò che concerne l'atmosfera e la qualità dell'aria. Ricorda comunque il Regolamento Comunale per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili che prevede l'estensione del divieto di esercizio dei cantieri nelle aree comunali di maggiore interesse turistico dal 1° di giugno alla seconda domenica di settembre. In fase di post operam l'Ambito è situato in zona acustica coerente con le destinazioni previste e pertanto non si ravvisano effetti significativi. Per limitare l'inquinamento luminoso è consigliato l'uso delle migliori tecnologie disponibili sia per quanto riguarda la fonte di illuminazione che la conformazione del punto luce (riferimento alla LR 17/2009 e alle linee guida ARPAV). L'Ambito è facilmente accessibile dalla viabilità esistente. Nel complesso, la rete locale risulta adeguata al carico insediativo potenzialmente atteso. Non si ravvisano criticità in termini di gestione dei rifiuti a fronte dell'aumento degli abitanti teorici. Da ultimo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del PGRA 2021-2027, nella fattispecie l'art. 14 per le aree soggetta a Pericolosità idraulica moderata P1.

PRESO ATTO che l'estensore del Rapporto Ambientale Preliminare nelle conclusioni evidenzia che *"in conformità con lo stato dell'ambiente analizzato, si ritiene che la Variante n. 26 al PI, consistente nella riclassificazione di un ambito puntuale da ZTO Fb – Aree per attrezzature di interesse comune a ZTO B3 e nell'aggiunta di specifico comma all'art. 13 delle NTO (Zone residenziali e turistiche esistenti e di completamento) in recepimento della proposta dell'Accordo di Pianificazione per l'area "Ex Garuda" di Porto Santa Margherita, non comporti potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente".*

CONSIDERATO che in conclusione, l'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità e la verifica della coerenza con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla Variante in esame. Le valutazioni sviluppate nel Rapporto Ambientale Preliminare hanno evidenziato come la

Variante non produca effetti significativi sull'ambiente.

EVIDENZIATO che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati sono pervenuti 7 pareri da parte del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, ULSS N. 4, Consorzio di Bonifica veneto orientale, Città Metropolitana di Venezia, Direzione Turismo, Veritas SPA, Veritas SPA.
Nel proprio parere il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia riferisce che l'area oggetto della variante non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio, è interna agli agglomerati individuati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, ed è servita da rete acquedottistica e da rete fognaria. Non rileva quindi particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in argomento, ed esprime parere favorevole, fatte salve eventuali condizioni/prescrizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato.

Nel proprio parere l'ULSS n. 4 valuta in modo positivo la riqualificazione dell'area proposta che rientra nelle "Linee di indirizzo per la pianificazione urbana in un'ottica di Salute Pubblica".

Nel proprio parere il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ritiene che la Variante in oggetto non contrasti con le esigenze di tutela dell'assetto idraulico del territorio, e pertanto esprime parere favorevole. Conferma il parere nel luglio 2024 che allegato. In questo primo parere evidenzia che la Variante prevede la trasformazione di un'area classificata come Zona Fp – "Aree private per attrezzature di interesse comune" in una Zona B – Zona di Completamento", localizzata in loc. Porto Santa Margherita, tra Via dei Loredan, Vale Lepanto e Corso Venezia (Foglio n. 40 mappale n. 1038) con una superficie catastale di circa 7.270 m^2. Nella relazione di Compatibilità Idraulica vengono previsti volumi di invaso compensativi pari a circa 389 m^3, corrispondenti a circa 535 m^3/ha che, considerate le superfici d'intervento ed i coefficienti di deflusso di progetto, risulterebbero nel complesso conformi. Osserva che i volumi di invaso indicati nella VCI devono intendersi solo come indicativi. Le singole azioni compensative, in relazione all'estensione della superficie di intervento, dovranno essere definite in sede di Piano Urbanistico Attuativo, da uno studio di compatibilità idraulica che dovrà definire nel dettaglio la linea di scolo fino al primo ricettore consortile, facendo eventualmente riferimento anche alle indicazioni contenute nel Piano delle Acque, e conducendo, ove necessario, gli opportuni approfondimenti a scala locale. Nei casi di condizioni di sofferenza idraulica, potrà essere richiesto un valore del coefficiente udometrico allo scarico, anche inferiore a quello standard.

Nel proprio parere la Città Metropolitana di Venezia, non rileva osservazioni di carattere ambientale.

La Direzione Turismo nel proprio parere, evidenzia che la Variante al Piano degli Interventi in esame consiste nella riclassificazione, come ZTO B3, di un'area attualmente classificata come area privata per attrezzature di interesse comune e occupata da una struttura dismessa da oltre vent'anni. La nuova classificazione è finalizzata a rendere possibile la realizzazione di un complesso ad uso residenziale, con conseguente riqualificazione di un ambito urbano degradato. Secondo quanto riferito nel RAP, l'intervento "comporta un limitato aumento del carico insediativo a seguito di circa 3.900 mq di Superficie Utile, corrispondenti a 15.600 mc e circa 156 abitanti teorici aggiuntivi", in un Ambito di Urbanizzazione Consolidata. L'ambito di intervento risulta localizzato in un contesto fortemente antropizzato e distante circa 2 km dal sito Natura 2000 più vicino: la ZSC IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea. L'area oggetto di riqualificazione è una

porzione di tessuto urbano consolidato, che non risulta interessata da corridoi ecologici regionali né dalla presenza di corsi d'acqua. In fase istruttoria gli uffici hanno provveduto ad una verifica di coerenza con le Misure di Conservazione per le specie presenti, o potenzialmente presenti, nel quadrante della cartografia distributiva regionale in cui ricade la variante. Da tale analisi non sono emersi elementi pertinenti rispetto alla tipologia di intervento proposto e al contesto urbano di inserimento. Raccomanda di tenere presenti gli indirizzi operativi e gestionali promossi dalla regione con la DGR n. 1059 per il contrasto alle specie esotiche invasive.
Veritas SPA rilascia un parere preliminare favorevole con alcune indicazioni di carattere operativo da seguire per la raccolta dei rifiuti e lo stazionamento dei contenitori. Veritas SPA rilascia parere favorevole all'intervento, specificando che le opere potrebbero interferire con gli allacciamenti alla rete idrica, non censiti nelle cartografie. Ritiene necessario pertanto un sopralluogo congiunto per valutare eventuali interferenze. Precisa modalità operative per la richiesta di nuovi allacciamenti.

PRESO ATTO che per quanto riguarda le osservazioni, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 483010 del 19.09.2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VIncA e NUVV in data 7 novembre 2024, dalla quale emerge che la variante in oggetto non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Caorle (Ve). Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS la variante n. 26 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle (Ve) specificando puntuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante n. 26 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle (Ve) previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. siano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;

2. al fine di mitigare gli effetti e ridurre il fenomeno che prende il nome di "isola di calore

urbana" in fase di progettazione deve essere riservata particolare attenzione alla definizione delle aree a verde, alla vegetazione e ai materiali utilizzati;

3. in fase di realizzazione delle aree destinate a piazzale/parcheggio siano adottati adeguate attenzioni/accorgimenti tecnici al fine di evitare il percolamento generato dalle acque di dilavamento. Le acque dovranno essere intercettate e trattate secondo le disposizioni del D.lgs.152/2006. Si ricorda che le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto dovranno essere trattate con idonei sistemi di depurazione (trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione) soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali, sul suolo o in fognatura come previsto dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque;

4. siano verificate le funzionalità della rete fognaria delle acque meteoriche e del sistema di laminazione, al fine di garantire nel tempo continue condizioni di sicurezza idraulica;

5. con particolare riferimento alle opere con presenza di acqua stagnante o a lento deflusso, siano previste opportune misure / procedure di gestione atte a contrastare la proliferazione di insetti vettori che possano trasmettere malattie quali West Nile e Chikungunya;

6. siano adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
   - le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
   - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
   - si richiama il rispetto della DGR 1773 del 28 agosto 2012 sulle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione;
   - sia garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
   - sia garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;

7. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 327/2024"* dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
   A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
   B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

CESARE
LANNA
25.11.2024
11:33:09
GMT+01:00

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

PAOLO
GIANDON
27.11.2024
10:37:43
GMT+02:00

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

arch. Salvina Sist

Signed by: SIST SALVINA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 26-11-2024 09:39 UTC +01

Il presente parere motivato si compone di 9 pagine.